

COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE PER CONTESTAZIONI SULLA CARTELLA DI PAGAMENTO: INCLUSI I VIZI PROPRI DEL RUOLO ANCHE SE IGNOTI IN PRECEDENZA ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

- Sentenza del 16/02/2026, n. 73 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese
- Giudice monocr. Greco

Composizione

177 - 276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO.

Ruolo e cartella emessi da uffici territorialmente diversi – Impugnazione della cartella anche per vizi del ruolo non precedentemente conosciuto – Competenza territoriale del giudice – Criterio – Sede dell'Agente della riscossione.

Massima

Nel caso in cui l'ufficio dell'Agente della riscossione che ha emesso la cartella abbia una competenza territoriale diversa da quella dell'ente impositore che ha effettuato il presupposto atto di accertamento, l'impugnazione volta a far valere anche vizi del ruolo non precedentemente conosciuto deve essere proposta innanzi al giudice nella cui circoscrizione territoriale ricade la sede dell'agente della riscossione.

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 4

Conformi

- Cass., Sez. 5, ord., n. 28064 del 31/10/2019
- Cass., Sez. 5, n. 15829 del 29/07/2016

Difformi

- Cass., Sez. 5, n. 30054 del 21/11/2018

Anno pubb.

- 2026